

Impianto elettrico di uno studio
odontoiatrico, come essere “a norma”:
Di P.I.Gabelli Mauro

REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

L'impianto deve essere progettato da
professionista abilitato iscritto all'albo
professionale e

realizzato da installatore abilitato iscritto
negli albi della camera di commercio;

a fine lavori devono essere effettuate le
verifiche e prove previste dalla norma

impianti e deve

essere redatto il registro delle verifiche
periodiche.

DOCUMENTI DELL'IMPIANTO

Il progettista redige il progetto

comprendente le modifiche intervenute in
corso d'opera “as built”;

l'installatore rilascia la dichiarazione di
conformità;

il registro delle verifiche periodiche viene redatto da progettista o installatore o da chiunque ne abbia la capacità e la competenza.

DOCUMENTAZIONE AGLI ENTI

Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto viene trasmessa all'INAIL, tramite

l'applicativo CIVA, la denuncia di nuovo impianto di messa a terra;

viene trasmessa all'ATS o ASL di

competenza la dichiarazione di conformità

se sono previsti impianti di

videosorveglianza deve essere richiesta

l'autorizzazione all'ispettorato

del lavoro.

ELETTROMEDICALI

Devono essere effettuate le verifiche di

sicurezza delle apparecchiature che

vengono installate, le

apparecchiature nuove collegate mediante

presa a spina andranno verificate allo scadere di due anni dall'acquisto.

VITA DELL'IMPIANTO

Dovranno essere effettuate alle scadenze previste le verifiche indicate nel registro dell'impianto

elettrico (la verifica semestrale delle lampade di emergenza può essere effettuata dal personale dello studio);

alla scadenza dei due anni dalla prima denuncia all'INAIL, e successivamente ogni due anni, deve

essere incaricato un ente notificato al ministero per la verifica dell'impianto di messa a terra;

il nominativo dell'ente notificato va comunicato a INAIL sempre attraverso l'applicativo CIVA, solo

la prima volta o fino a che non lo si cambi.

Le apparecchiature elettromedicali devono essere riverificate ogni due anni, o in caso di interventi

di manutenzione rilevanti ai fini della sicurezza. Impianto elettrico di uno studio odontoiatrico esistente, come essere “a norma”:

DOCUMENTI DELL'IMPIANTO

Per impianti realizzati dopo il Marzo 1990 dovrebbero essere presenti:

progetto dell'impianto elettrico redatto da professionista abilitato iscritto all'albo professionale:

dichiarazione di conformità rilasciata da installatore abilitato iscritto negli albi della camera di

commercio;

denuncia di messa a terra, effettuata presso ISPESL, ASL o INAIL a seconda della data;

verifica dell'impianto di messa a terra da

parte di ente notificato al ministero non
antecedente i
due anni;
avvenuta comunicazione a INAIL del
nominativo dell'ente notificato attraverso
l'applicativo CIVA;
registro delle verifiche periodiche
d'impianto aggiornato;
verifica di sicurezza degli elettromedicali
non antecedente i due anni.

Per impianti realizzati prima del Marzo
1990 dovrebbero essere presenti:

denuncia di messa a terra, effettuata
presso ENPI, ISPESL, ASL o INAIL a
seconda della data;

verifica dell'impianto di messa a terra da
parte di ente notificato al ministero non
antecedente i
due anni;

avvenuta comunicazione a INAIL del
nominativo dell'ente notificato attraverso

l'applicativo CIVA;

registro delle verifiche periodiche

d'impianto aggiornato;

verifica di sicurezza degli elettromedicali

non antecedente i due anni.

Quali sono le problematiche che si

riscontrano più frequentemente

Studi nuovi:

sono presenti quasi sempre il progetto e la

dichiarazione di conformità ma a volte

vengono

consegnati al cliente che li archivia non

sapendo cosa deve fare quindi mancano le

denunce agli

enti;

tutti gli studi:

non è presente il registro delle verifiche

periodiche o non è aggiornato;

la verifica da parte di ente notificato non

esiste o è scaduta;

la verifica di sicurezza degli

elettromedicali non è presente o è
antecedente i due anni;
anche chi è in regola si trova quasi sempre
senza la comunicazione a INAIL dell'ente
notificato,
questo perché prima di poterla caricare sul
CIVA bisogna chiedere la digitalizzazione
della
denuncia effettuata e frequentemente
questa richiesta viene respinta per errori
documentali.

Mauro Gabelli
Perito Industriale